

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2015: Misure urgenti in materia di esenzione IMU. C. 2915 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	151
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)	159
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	161
Politiche spaziali e aerospaziali. Testo unificato S. 1110, S. 1410 e S. 1544 (Parere alla 10 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	154
ALLEGATO 3 (Proposta di parere della relatrice)	163
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	165
Legge di delegazione europea 2014. S. 1758 Governo (Parere alla 14 ^a Commissione del Senato) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	157
ALLEGATO 5 (Parere approvato)	167
Delega recepimento direttive appalti e concessioni. S. 1678 Governo (Parere alla 8 ^a Commissione del Senato) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	157
ALLEGATO 6 (Proposta di parere della relatrice)	168
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	158

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 marzo 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.35.

DL 4/2015: Misure urgenti in materia di esenzione IMU.

C. 2915 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a prendere parte alla seduta, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla VI Commissione (Finanze) della Camera sul disegno di legge C. 2915, di conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2015, approvato dal Senato, che introduce misure urgenti in materia di esenzione IMU e proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale.

Ricorda che la Commissione ha già esaminato il provvedimento, in occasione del suo esame al Senato, esprimendo su di esso, nella riunione dell'11 febbraio scorso,

parere favorevole con una condizione, la cui sostanza risulta essere stata almeno in parte recepita.

Venendo ai contenuti del decreto-legge, segnala che esso è stato ampiamente modificato durante il suo esame al Senato.

L'articolo 1, in particolare, stabilisce, a decorrere dall'anno 2015, i nuovi criteri di esenzione per l'imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli, già previsti dalla lettera *h*), comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, prorogando ulteriormente, al 10 febbraio 2015, il termine per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2014 secondo i criteri stabiliti dal medesimo articolo. L'intervento si è reso necessario per risolvere alcune criticità emerse a seguito dell'emanazione del decreto interministeriale 28 novembre 2014, che specificava i criteri di determinazione dell'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli così come ridefiniti dal decreto-legge n. 66 del 2014, anche alla luce di recenti provvedimenti cautelari resi dalla magistratura amministrativa, che ne hanno sospeso l'efficacia.

Tale disciplina richiama, quale riferimento per l'esenzione, l'elenco delle altimetrie dei comuni diffuso dall'ISTAT e, relativamente ai terreni agricoli ubicati in Comuni parzialmente montani (comma 1, lettera *b*)), oltre al possesso, richiede la conduzione, anche in comodato ed in affitto da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali a soggetti della stessa categoria (coltivatori diretti e IAP). A seguito delle modifiche introdotte dal Senato, l'ambito delle esenzioni è stato ulteriormente esteso.

La nuova lettera *a-bis*) del comma 1 dispone infatti che l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), si applichi anche ai terreni agricoli nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'articolo 25, comma 7, allegato A, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Il comma 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, si riferisce ai terreni (definiti « collina svantaggiata ») che si trovano in quei comuni che erano in precedenza esenti e che, nella classificazione

riportata dall'ISTAT, non risultano essere né montani (e dunque esenti), né parzialmente montani (e dunque ugualmente esenti ai sensi del comma 1, lettera *b*), posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, disponendo che essi beneficino di una detrazione di 200 euro.

Ai sensi del comma 3, i criteri di esenzione di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'anno 2014. Il comma 4 dispone però che siano in ogni caso esenti nell'anno 2014 i terreni che, in base alla normativa previgente, risultavano tali e che, invece, siano imponibili per effetto dell'applicazione del decreto-legge all'esame. A seguito delle modifiche apportate dal Senato, per il medesimo anno 2014, anche i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono esenti dal pagamento dell'IMU (comma 4, integrato in corso di esame al Senato).

Inoltre, sempre ai sensi del comma 4, per il medesimo anno 2014, nonché – a seguito delle modifiche apportate dal Senato – per gli anni successivi, resta ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile non ricadenti in zone montane o di collina.

Il comma 5 prevede che i contribuenti siano tenuti al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, nell'ammontare definito secondo i criteri applicativi indicati ai precedenti commi da 1 a 4, entro il termine del 10 febbraio 2015.

Al Senato, è stata introdotta la previsione in base alla quale, nel caso di ritardato versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, non sono applicate sanzioni ed interessi qualora il versamento sia effettuato entro il termine del 31 marzo 2015.

Il comma 6 dispone l'abrogazione della normativa previgente, mentre i commi da 7 a 9 disciplinano le variazioni compensative di risorse conseguenti dall'attua-

zione del nuovo sistema di esenzione, in base agli importi determinati, per ciascun comune, negli allegati A, B e C, a decorrere dall'anno 2015 (comma 7) nonché per l'anno 2014 (commi 8-9).

Nel corso dell'esame al Senato è stato, inoltre, introdotto il comma 9-*bis*, il quale prevede l'attribuzione ai comuni di un contributo pari a 15,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare a tali enti il ristoro del minor gettito dell'IMU derivante per essi dall'applicazione della detrazione introdotta dal comma 1-*bis*, di cui 15,35 milioni in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, e 0,15 milioni in favore delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta.

Il comma 9-*ter*, introdotto al Senato, estende anche all'Imposta municipale immobiliare semplice – IMIS della provincia di Trento la deducibilità del 20 per cento dell'imposta gravante sugli immobili strumentali, ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni (articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011).

Il comma 9-*quater*, introdotto al Senato, consente l'applicazione retroattiva, sin dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, delle disposizioni che hanno introdotto la parziale deducibilità dell'IMI della provincia di Bolzano dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo.

L'articolo 1-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, differisce dal 31 dicembre 2014 fino al 15 dicembre 2015 la sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.

L'articolo 2 abroga le disposizioni fiscali recentemente emanate in favore del settore agricolo ai fini della determinazione del valore della produzione netta (si

trattava di agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive – IRAP). Tali disposizioni non hanno trovato applicazione in quanto la loro efficacia era subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, che non è mai pervenuta. Il medesimo articolo reca inoltre le restanti norme di copertura finanziaria del provvedimento.

Infine, l'articolo 3 stabilisce il termine di entrata in vigore del decreto-legge.

Da ultimo, l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, a seguito dell'esame parlamentare, oltre alle clausole di conversione e di entrata in vigore, reca, al comma 2, una proroga del termine per l'esercizio della delega in materia fiscale prevista dalla legge n. 23 del 2014.

Sottopone quindi all'attenzione della Commissione una proposta di parere favorevole senza né condizioni né osservazioni (*vedi allegato 1*).

Le ragioni di tale scelta risiedono nel fatto che, rispetto al testo licenziato dal Governo ed esaminato dalla Commissione nella riunione dell'11 febbraio scorso, quello oggi all'attenzione dell'organo appare certamente migliorato. Le modifiche apportate in sede parlamentare sono andate infatti nel senso di estendere la platea dei beneficiari delle esenzioni dal pagamento dell'IMU agricola e di introdurre nuove forme di detrazioni sulla base dei connotati oggettivi dei fondi agricoli. D'altro lato, non può negare che il sistema impositivo in agricoltura appare ancora iniquo poiché svincolato dalla redditività dei terreni. Di tali criticità dà ampiamente conto la premessa del parere.

Il senatore Roberto RUTA (PD), pur condividendo la proposta di parere formulata dal relatore, ritiene opportuno che le considerazioni svolte in premessa circa la necessità che si intervenga al fine di rendere il sistema fiscale in agricoltura più equo, formino oggetto di un apposito rilievo, avente la veste di un'osservazione.

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), associandosi alle considerazioni del senatore Ruta e nella consapevolezza che la

questione debba essere affrontata organicamente anche attraverso la riforma del catasto, ritiene che la Commissione debba comunque dare un segnale sul punto mediante la formulazione di un'apposita osservazione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, ricordato che la materia rientra nell'ambito delle competenze della Commissione, in quanto indirettamente afferente alla materia dell'agricoltura, accoglie l'invito dei colleghi e propone di apporre al parere un rilievo, avente la veste di una condizione, che ricalchi, nei limiti in cui essa sia ancora riferibile al testo, la condizione formulata lo scorso 11 febbraio.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), tenuto conto che gli interventi apportati in sede parlamentare appaiono decisamente migliorativi del testo del decreto-legge e che non sussistono i margini per ulteriori modifiche alla Camera, non ritiene opportuno che il parere della Commissione rechi una condizione, potendosi al più immaginare che le considerazioni svolte dai colleghi e dal presidente possano formare oggetto di un'osservazione.

Le senatrici Daniela CARDINALE (PD) e Laura CANTINI (PD) si associano alle considerazioni del senatore Borioli.

Il deputato Florian KRONBICHLER (SEL) e la senatrice Manuela SERRA (MS) reputano invece condivisibile la proposta del presidente.

La deputata Elisa SIMONI (PD), pur nella consapevolezza che l'*iter* di esame del decreto-legge si trova in uno stato avanzato tale da rendere difficilmente modificabile il testo, rileva tuttavia che i pareri delle Commissioni e gli eventuali emendamenti che dovessero essere formulati al fine di recepirli mantengono comunque, anche se non accolti, la loro valenza politica.

Propone pertanto che la proposta di parere del relatore sia riformulata nel senso di rendere le considerazioni conte-

nute nella premessa che evidenziano le criticità del sistema impositivo delineato dal provvedimento oggetto di un'osservazione. Propone altresì – allo scopo di conferire al parere maggiore forza – che la trasmissione del parere alla Commissione di merito sia accompagnata da una lettera che dia conto del dibattito svoltosi nell'organo.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, alla luce del dibattito in Commissione, riformula la proposta di parere nel senso di rendere le considerazioni svolte nella parte premissiva del parere che evidenziano le criticità del regime fiscale delineato dal decreto-legge oggetto di un'apposita osservazione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata (*vedi allegato 2*).

Politiche spaziali e aerospaziali.

Testo unificato S. 1110, S. 1410 e S. 1544.

(Parere alla 10^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La senatrice Laura CANTINI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, per gli aspetti di competenza, alla 10^a Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato il parere sul testo unificato dei disegni di legge S. 1110 Pelino, S. 1410 Bocchino e S. 1544 Tomaselli, adottato dalla Commissione quale testo base per il seguito dell'esame dei suddetti disegni di legge nella seduta del 4 marzo 2015.

Lo scopo del testo unificato in oggetto, come si evince dalle relazioni di accompagnamento ai singoli disegni di legge esaminati dalla Commissione di merito, è quello di conferire maggiore centralità alle politiche spaziali e aerospaziali italiane, anche in considerazione del fatto che l'Italia si colloca tra i *leader* mondiali nel settore della ricerca e dell'industria aerospaziale. Tale filiera fornisce infatti un

rilevante contributo ai livelli di occupazione e alla crescita del prodotto interno lordo, integrando e promuovendo al contempo lo sviluppo di competenze, processi e tecnologie rilevanti per l'economia nel suo complesso.

Venendo ai contenuti del testo unificato, l'articolo 1 indica le finalità perseguite, consistenti nell'efficace coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali, per assicurare il quale, la disposizione affida al Presidente del Consiglio dei ministri l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, nell'interesse dello Stato.

A tal fine, l'articolo 2 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, la cui composizione è delineata dallo stesso articolo 2, che elenca anche le funzioni e i compiti ad esso attribuiti.

Quanto alla composizione, il comma 3 prevede che il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sia composto oltre che dai Ministri della difesa, dell'interno, dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, anche dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

Con riferimento alle funzioni, il comma 4 stabilisce, tra l'altro, che il Comitato promuova la definizione degli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale, con particolare riferimento alla ricerca, all'innovazione tecnologica ed alla politica e allo sviluppo industriale di settore, nonché in ordine alla predisposizione del Documento di visione strategica per lo spazio; indirizzi e supporti l'A.S.I. nella definizione di accordi internazionali e nelle relazioni con organismi spaziali internazionali; assicuri il coordinamento dei programmi e dell'attività dell'A.S.I. con i

programmi e con le attività delle amministrazioni centrali e periferiche; definisca gli indirizzi per lo sviluppo di forme di sinergia e di cooperazione nel settore spaziale tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie e il mondo dell'impresa, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese di settore; coordini i ruoli e le iniziative delle amministrazioni e dei soggetti pubblici interessati alle applicazioni spaziali, favorendo sinergie e collaborazioni, anche con soggetti privati, per la realizzazione di programmi applicativi di prevalente interesse istituzionale; definisca le priorità di ricerca e applicative nazionali e coordini gli investimenti pubblici del settore; sovrintenda agli investimenti finanziari nel settore spaziale e aerospaziale; elabori le linee governative in materia di politica industriale del settore spaziale e aerospaziale; promuova specifici accordi di programma congiunti che prevedano il finanziamento interministeriale di servizi applicativi, sistemi, infrastrutture spaziali; effettui la valutazione globale dei ritorni e dei risultati dei programmi pluriennali per gli aspetti sociali, strategici ed economici; promuova opportune iniziative di legge per la realizzazione di nuovi servizi satellitari di interesse pubblico, in conformità alle norme dell'Unione europea; promuova lo sviluppo dei programmi spaziali e aerospaziali che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e di tipo duale.

L'articolo 3 effettua gli opportuni coordinamenti tra la nuova disciplina e quella recata dal decreto legislativo n. 128 del 2003, recante riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.), lasciando immutati i compiti di tale Agenzia, nonché la sua autonomia statutaria, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile.

Infine, l'articolo 4 reca le disposizioni transitorie.

Prima di concludere, ricorda che il settore aerospaziale rappresenta uno degli ambiti privilegiati di sviluppo delle politiche regionali industriali e che la Conferenza delle Regioni e delle Province au-

tonome, nella riunione del 27 dicembre 2014, ha approvato un documento sulla politica spaziale nazionale.

In tale contesto, le regioni hanno in particolare rappresentato la necessità di un coordinamento multilivello della politica spaziale in Italia volto a un utilizzo ottimale delle risorse disponibili ed hanno manifestato la massima disponibilità a contribuirvi.

In particolare, la richiesta di maggior coinvolgimento avanzata dalle Regioni attiene sia alla fase della formazione della strategia nazionale spaziale, affinché essa tenga conto delle esperienze regionali, sia alla fase dell'attuazione delle politiche regionali, mediante il coinvolgimento dell'Agenzia Spaziale Italiana nella valutazione dei progetti di valorizzazione spaziale presentati in risposta ai bandi regionali, allo scopo di evidenziare il contributo delle azioni regionali al raggiungimento degli obiettivi della politica spaziale nazionale, favorendo un ottimale utilizzo delle risorse a disposizione dei programmi spaziali.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con tre condizioni che evidenziano la necessità di un coordinamento tra politiche nazionali e politiche regionali in materia spaziale e aerospaziale sia nella fase della formazione delle prime sia nella fase dell'attuazione delle seconde, assicurando altresì il finanziamento delle iniziative suscettibili di assicurare ricadute sulla ricerca e sullo sviluppo industriale dei territori (*vedi allegato 3*).

Il senatore Lionello Marco PAGNONCELLI (PdL), pur condividendo la proposta di parere della relatrice, ritiene tuttavia opportuno riformulare il parere al fine di espungervi ogni riferimento ai programmi e alle politiche regionali in materia spaziale e aerospaziale con altro riferimento più appropriato al ruolo svolto dalle regioni in questo ambito, che, per quanto importante, non è comunque paragonabile a quello svolto dallo Stato.

Dopo che il deputato Gian Luigi GIGLI (PI-CD) ha sottolineato come i programmi spaziali e aerospaziali abbiano natura sovranazionale o al più nazionale e come non si possa immaginare che le regioni svolgano tali compiti, il deputato Francesco RIBAUDO (PD), associandosi alle considerazioni dei commissari che lo hanno preceduto, ritiene che, all'uopo, si dovrebbe espungere dal testo del parere il riferimento ai programmi mantenendo solo quello alle politiche regionali.

La senatrice Manuela SERRA (MS) propone invece alla relatrice di formulare un qualche rilievo in merito alla composizione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale al fine di evidenziarne la natura tutta politica che non lascia spazio alla presenza di esperti e di scienziati.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, in merito alle considerazioni svolte dai colleghi, osserva che, per quanto non si possa parlare di programmi e di politiche regionali in materia spaziale e aerospaziale, si può certamente fare riferimento alle politiche industriali di competenza regionale connesse alle politiche spaziali di rilevanza nazionale. Né si può sottacere, allo stato, l'assenza di ogni forma di coordinamento tra i livelli territoriali nonostante le regioni stanino ingenti risorse per l'attuazione delle predette politiche industriali.

Replicando alla senatrice Serra, osserva invece come le sue considerazioni attengono al merito del provvedimento su cui la Commissione non ha né il titolo né le competenze per pronunciarsi.

La senatrice Laura CANTINI (PD), *relatrice*, riformula la proposta di parere nel senso indicato dai commissari (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come riformulata.

Legge di delegazione europea 2014.**S. 1758 Governo.**

(Parere alla 14^a Commissione del Senato).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 marzo 2015.

La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), *relatrice*, dopo aver richiamato i contenuti della relazione svolta nella riunione del 4 marzo scorso, e reputando che il disegno di legge non presenti aspetti problematici in relazione agli ambiti di competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole senza né condizioni né osservazioni (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega recepimento direttive appalti e concessioni.**S. 1678 Governo.**

(Parere alla 8^a Commissione del Senato).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 marzo 2015.

La deputata Elisa SIMONI (PD), *relatrice*, dopo aver richiamato i contenuti della relazione svolta nella seduta del 25 febbraio scorso, illustra alla Commissione i contenuti della proposta di parere presentata (*vedi allegato 6*), che, dato conto della giurisprudenza costituzionale in materia di riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni nella materia dei contratti pubblici, reca due condizioni.

Con la prima si richiede di inserire tra i principi e i criteri di delega anche un criterio specifico che disciplini l'esercizio del potere sostitutivo a norma dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e, con la seconda, si richiede invece di in-

serire uno specifico principio e criterio direttivo di delega volto a prevedere che il nuovo testo unico normativo debba delineare espressamente il riparto delle competenze legislative tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tenendo conto degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale intervenuti in materia.

Auspica infine che l'esercizio della delega in oggetto possa rappresentare l'occasione per chiarire i rapporti intercorrenti tra le intese generali quadro tra lo Stato e le regioni e le province autonome richieste, ai fini della individuazione delle infrastrutture strategiche e degli insediamenti produttivi, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001, e le ulteriori eventuali intese previste dagli statuti delle regioni speciali e delle province autonome ai fini della individuazione e della localizzazione delle suddette opere.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, esprimendo grande apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice, si associa in particolare all'auspicio dalla stessa formulato in merito all'opportunità che, nell'ottica della semplificazione procedimentale e nel rispetto delle procedure di leale collaborazione, si colga l'occasione per chiarire – ai fini della progettazione delle opere di rilevanza strategica – i rapporti intercorrenti tra intese generali quadro ai sensi della legge obiettivo ed eventuali intese previste dagli statuti delle regioni a statuto speciale.

Il senatore Roberto RUTA (PD) osservato come tutti i rilievi contenuti nel parere siano volti, nell'ottica della semplificazione, a scongiurare nuovo contenzioso tra lo Stato e le regioni nella materia dei contratti pubblici, teme che il parere all'esame possa fornire un *assist* al Governo allo scopo di prevaricare le regioni nell'esercizio delle competenze loro spettanti soprattutto in relazione alla disciplina delle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua e dell'energia.

Dopo che la relatrice Elisa SIMONI (PD) ha precisato come il parere vada

esattamente nella direzione opposta, nel senso cioè di invitare la Commissione di merito ad inserire principi e criteri direttivi che facciano chiarezza in ordine al riparto di competenze tra lo Stato e le regioni alla luce della giurisprudenza costituzionale sulla materia dei contratti pubblici, il presidente Gianpiero D'ALIA propone di rinviare la votazione del parere ad una prossima seduta, per consentire la presentazione, da parte dei commissari, di eventuali proposte di riformulazione del parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

ALLEGATO 1

**DL 4/2015: Misure urgenti in materia di esenzione IMU.
C. 2915 Governo, approvato dal Senato.****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 2915, di conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante « Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale », approvato, con modificazioni, dal Senato;

rilevato che le disposizioni da esso recate, pur essendo riconducibili alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato » che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, incidono anche sulla materia dell'« agricoltura », che rientra nell'ambito della competenza legislativa residuale delle Regioni;

preso atto che l'intervento normativo di cui all'oggetto fissa – anche a seguito delle pronunce rese dalla magistratura amministrativa in via cautelare – criteri certi ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti a corrispondere l'imposta municipale propria sui terreni agricoli per gli anni 2014 e 2015, fatta comunque salva l'applicazione della normativa previgente, ove più favorevole, in relazione al versamento dell'imposta per l'anno 2014;

osservato altresì che il decreto-legge all'esame provvede a stanziare le necessarie risorse per compensare ai comuni il minor gettito derivante dall'attuazione della nuova normativa;

rilevato che la disciplina in oggetto, a seguito delle modifiche approvate dal Senato, tiene conto di criteri di classificazione dei fondi agricoli ulteriori rispetto a quelli presenti nel testo licenziato dal Consiglio dei ministri – che faceva discendere il regime di tassazione dei terreni agricoli esclusivamente dalla classificazione (contenuta nell'elenco predisposto dall'ISTAT cui l'articolo 1, comma 1, rinvia) dei comuni sui quali i terreni medesimi insistono in termini di: « montani », « parzialmente montani » o « non montani » – sia ai fini della loro esenzione dall'imposta municipale propria, sia allo scopo di prevedere detrazioni fiscali;

osservato, in particolare che, a seguito delle modifiche del Senato, la disciplina delle esenzioni e delle detrazioni delineata dall'articolo 1 prende in considerazione connotati oggettivi dei fondi agricoli prima non contemplati, quali, ad esempio, la loro ubicazione nelle isole minori ovvero nelle zone di « collina svantaggiata »;

ritenuto tuttavia che il regime fiscale così delineato – non tenendo pienamente conto delle differenti realtà territoriali, della dimensione aziendale e, più in generale, della reale capacità contributiva del comparto agricolo e determinando disparità di trattamento tra terreni agricoli ubicati in territori contigui e affini per caratteristiche morfologiche ed economiche – necessita ancora di interventi di

riforma finalizzati a garantire un più equo riparto del carico fiscale, connesso all'effettiva redditività dei terreni;

auspicato che, nell'ambito di una più generale riforma della fiscalità in agricol-

tura, possano essere individuate misure idonee al fine di superare le criticità evidenziate,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**DL 4/2015: Misure urgenti in materia di esenzione IMU.
C. 2915 Governo, approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 2915, di conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante « Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale », approvato, con modificazioni, dal Senato;

rilevato che le disposizioni da esso recate, pur essendo riconducibili alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato » che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, incidono anche sulla materia dell'« agricoltura », che rientra nell'ambito della competenza legislativa residuale delle Regioni;

preso atto che l'intervento normativo di cui all'oggetto fissa – anche a seguito delle pronunce rese dalla magistratura amministrativa in via cautelare – criteri certi ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti a corrispondere l'imposta municipale propria sui terreni agricoli per gli anni 2014 e 2015, fatta comunque salva l'applicazione della normativa previgente, ove più favorevole, in relazione al versamento dell'imposta per l'anno 2014;

osservato altresì che il decreto-legge all'esame provvede a stanziare le necessarie risorse per compensare ai comuni il minor gettito derivante dall'attuazione della nuova normativa;

rilevato che la disciplina in oggetto, a seguito delle modifiche approvate dal

Senato, tiene conto di criteri di classificazione dei fondi agricoli ulteriori rispetto a quelli presenti nel testo licenziato dal Consiglio dei ministri – che faceva discendere il regime di tassazione dei terreni agricoli esclusivamente dalla classificazione (contenuta nell'elenco predisposto dall'ISTAT cui l'articolo 1, comma 1, rinvia) dei comuni sui quali i terreni medesimi insistono in termini di: « montani », « parzialmente montani » o « non montani » – sia ai fini della loro esenzione dall'imposta municipale propria, sia allo scopo di prevedere detrazioni fiscali;

osservato, in particolare che, a seguito delle modifiche del Senato, la disciplina delle esenzioni e delle detrazioni delineata dall'articolo 1 prende in considerazione connotati oggettivi dei fondi agricoli prima non contemplati, quali, ad esempio, la loro ubicazione nelle isole minori ovvero nelle zone di « collina svantaggiata »;

ritenuto tuttavia che il regime fiscale così delineato presenta tuttora numerose criticità;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l'opportunità di individuare misure idonee al fine di ripensare il regime fiscale dei terreni agricoli che, come configurato dal decreto-legge all'esame – non tenendo pienamente conto delle differenti realtà terri-

toriali, della dimensione aziendale e, più in generale, della reale capacità contributiva del comparto agricolo e determinando disparità di trattamento tra terreni agricoli ubicati in territori contigui e

affini per caratteristiche morfologiche ed economiche – necessita di interventi di riforma finalizzati a garantire un più equo riparto del carico fiscale, connesso all'effettiva redditività dei terreni.

ALLEGATO 3

Politiche spaziali e aerospaziali.
Testo unificato S. 1110, S.1410 e S. 1544.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato dei disegni di legge S. 1110 Pelino, S. 1410 Bocchino e S. 1544 Tomaselli, adottato dalla 10a Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato quale testo base per il seguito dell'esame dei suddetti disegni di legge nella seduta del 4 marzo 2015;

rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che l'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché, seppur indirettamente, alle materie «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi» e «industria», la cui disciplina è affidata, dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, rispettivamente, alla competenza legislativa concorrente e alla competenza legislativa residuale delle Regioni;

preso atto che l'articolo 2, comma 3, prevede che del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale faccia altresì parte il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

rilevata tuttavia l'assenza, tra i compiti assegnati al predetto Comitato interministeriale, della funzione di coordinamento dei programmi e delle attività dell'A.S.I. con i programmi e con le politiche regionali spaziali e aerospaziali;

ritenuto infine che – al fine di cogliere le notevoli opportunità di crescita sottese allo sviluppo del settore spaziale e aerospaziale – appare necessario mettere a sistema i canali tradizionali della politica spaziale nazionale e i programmi, le risorse e le attività delle regioni interessate alle ricadute sul territorio dei predetti programmi, operando attraverso il finanziamento congiunto delle iniziative ritenute a tale scopo più idonee;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) provveda la Commissione di merito ad integrare la disposizione contenuta all'articolo 2, capoverso articolo 21, comma 4, lettera a), prevedendo che, nella definizione degli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale, il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale tenga altresì conto dei programmi e delle politiche spaziali regionali;

2) provveda altresì la Commissione ad integrare il disposto della lettera d) del medesimo comma 4, inserendo, tra i compiti assegnati al summenzionato Comitato interministeriale, anche la funzione di coordinamento dei programmi e delle attività dell'A.S.I. con i programmi e con le politiche spaziali e aerospaziali regionali;

3) provveda infine la Commissione di merito ad integrare il succitato comma 4

inserendo, tra i compiti del Comitato interministeriale, anche l'esercizio di una funzione di raccordo tra politiche spaziali nazionali e regionali allo scopo di assicurare il finanziamento di iniziative capaci

di assicurare ricadute sul territorio a breve, a medio e lungo termine, favorendo, conseguentemente, una presenza significativa del sistema industriale e della ricerca in ambito regionale.

ALLEGATO 4

Politiche spaziali e aerospaziali.
Testo unificato S. 1110, S. 1410 e S. 1544.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato dei disegni di legge S. 1110 Pelino, S. 1410 Bocchino e S. 1544 Tomaselli, adottato dalla 10a Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato quale testo base per il seguito dell'esame dei suddetti disegni di legge nella seduta del 4 marzo 2015;

rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che l'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché, seppur indirettamente, alle materie «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi» e «industria», la cui disciplina è affidata, dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, rispettivamente, alla competenza legislativa concorrente e alla competenza legislativa residuale delle Regioni;

preso atto che l'articolo 2, comma 3, prevede che del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale faccia altresì parte il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

rilevata tuttavia l'assenza, tra i compiti assegnati al predetto Comitato interministeriale, della funzione di coordinamento dei programmi e delle attività dell'A.S.I. con le politiche industriali regionali in ambito spaziale e aerospaziale;

ritenuto infine che – al fine di cogliere le notevoli opportunità di crescita sottese allo sviluppo del settore spaziale e aerospaziale – appare necessario mettere a sistema i canali tradizionali della politica spaziale nazionale e le attività e le risorse delle regioni interessate alle ricadute sul territorio dei predetti interventi, operando attraverso il finanziamento congiunto delle iniziative ritenute a tale scopo più idonee;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) provveda la Commissione di merito ad integrare la disposizione contenuta all'articolo 2, capoverso articolo 21, comma 4, lettera a), prevedendo che, nella definizione degli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale, il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale tenga altresì conto delle politiche industriali regionali in ambito spaziale e aerospaziale;

2) provveda altresì la Commissione ad integrare il disposto della lettera d) del medesimo comma 4, inserendo, tra i compiti assegnati al summenzionato Comitato interministeriale, anche la funzione di coordinamento dei programmi e delle attività dell'A.S.I. con le attività regionali in ambito spaziale e aerospaziale;

3) provveda infine la Commissione di merito ad integrare il succitato comma 4 inserendo, tra i compiti del Comitato interministeriale, anche l'esercizio di una

funzione di raccordo tra politiche spaziali nazionali e le politiche industriali regionali in ambito spaziale e aerospaziale allo scopo di assicurare il finanziamento di iniziative capaci di assicurare ricadute

sul territorio a breve, a medio e lungo termine, favorendo, conseguentemente, una presenza significativa del sistema industriale e della ricerca in ambito regionale.

ALLEGATO 5

Legge di delegazione europea 2014. S. 1758 Governo.**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1758, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 »;

rilevato che sullo schema del disegno di legge il Governo ha acquisito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

e che tale parere, espresso nella seduta del 25 settembre 2014, è stato favorevole;

rilevato altresì che l'articolo 31, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilisce che i decreti legislativi di recepimento delle direttive dell'Unione europea previste dalla legge di delegazione europea adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge n. 234;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

Delega recepimento direttive appalti e concessioni. S. 1678 Governo.**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo S. 1678, recante Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;

ricordato che l'articolo 4 del vigente codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) ha delineato in via legislativa il riparto di competenze tra Stato e Regioni, definendo gli ambiti sui quali si esplicano la potestà legislativa concorrente (comma 3) ed esclusiva (comma 2) dello Stato, a prescindere dall'oggetto del singolo contratto pubblico di lavori, servizi e forniture e che il suddetto riparto di competenze è stato chiarito nella sua portata effettiva dalla Corte costituzionale con le sentenze 23 novembre 2007, n. 401 e 14 dicembre 2007, n. 431, con orientamento sempre confermato (Cfr., ad esempio, sentt. 320/2008, 322/2008, 160/2009, 283/2009, 221/2010, 7/2011, 43/2011, 53/2011 e 52/2012);

rammentato, in particolare, che la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto la disciplina della procedura di evi-

denza pubblica alla materia « tutela della concorrenza », la disciplina della stipulazione e dell'esecuzione dei contratti pubblici alla materia dell'« ordinamento civile » e, infine, la disciplina del contenzioso in materia di contratti pubblici alla materia della « giurisdizione e giustizia amministrativa », riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l) della Costituzione;

ricordato inoltre che – ferma restando la riconducibilità della disciplina della programmazione dei lavori pubblici e dell'approvazione dei progetti a fini urbanistici ed espropriativi alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni – gli spazi che residuano alla competenza legislativa regionale (concorrente o residuale) investono alcuni aspetti della normativa (e, in particolare, profili di carattere organizzativo e di semplificazione procedimentale e possibilità di introdurre – a determinate condizioni – norme produttive di « effetti proconcorrenziali »);

auspicato, infine, che l'esercizio della delega in oggetto rappresenti l'occasione per chiarire – tenuto conto della giurisprudenza costituzionale e alla luce del principio e criterio direttivo contenuto all'articolo 1, comma 1, lettera d) – i rapporti intercorrenti tra le intese generali quadro tra lo Stato e le regioni e le province autonome richieste dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001, nell'ambito della individuazione delle infrastrutture strategiche e degli insediamenti produttivi, e le ulteriori eventuali intese previste dagli statuti delle regioni

speciali e delle province autonome ai fini della individuazione e della localizzazione delle suddette opere;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) in relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, provveda la Commissione ad inserire nel disegno di legge un apposito principio e criterio direttivo di delega che disciplini le modalità di esercizio del potere sostitutivo dello Stato nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, recante la previsione che nelle disposizioni adottate in base alla citata norma costi-

tuzionale figurì l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in questione, eventualmente integrando l'alinnea del comma 1 dell'articolo 1 con la previsione che l'esercizio della delega debba avvenire anche nel rispetto della procedura di cui all'articolo 41, comma 1, della legge n. 234 del 2012;

2) verifichi altresì la Commissione l'opportunità di inserire nel disegno di legge in oggetto un autonomo principio e criterio direttivo di delega volto a prevedere che il nuovo testo unico normativo debba delineare espressamente il riparto delle competenze legislative tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tenendo conto degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale intervenuti in materia.